



# Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizie continuative e periodiche dei locali sede di uffici e/o di competenza comunale secondo i Criteri Ambientali Minimi per anni tre CIG Z162F588EC

## Indice generale

Art. 1 – oggetto dell'appalto.....	2
Art. 2 – quadro economico.....	2
Art. 3 – condizioni per l'affidamento.....	2
Art. 4 – locali oggetto dell'appalto.....	3
Art. 5 – caratteristiche degli interventi.....	3
Art. 6 – pulizie straordinarie (o a chiamata) e compensi.....	4
Art. 7 – affidamento.....	5
Art. 8 – disciplina del servizio.....	5
Art. 9 – osservanza delle leggi inerenti il trattamento del personale.....	5
Art. 10 – materiali di consumo, prodotti e attrezzature per le pulizie.....	6
Art. 11 – oneri a carico del committente.....	7
Art. 12 – obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore.....	7
Art. 13 – penali.....	7
Art. 14 – condizioni dell'appalto.....	8
Art. 15 – assunzione e trattamento del personale dipendente.....	8
Art. 16 – subappalto.....	9
Art. 17 – personale responsabile dell'esecuzione del servizio.....	9
Art. 18 – condizioni di pagamento.....	10
Art. 19 – contratto.....	10
Art. 20 – aggiornamento dei prezzi.....	10
Art. 21 – durata dell'appalto.....	10
Art. 22 – recesso.....	10
Art. 23 – risoluzione del contratto.....	11
Art. 24 – deposito cauzionale.....	12
Art. 25 – obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 26 – controversie.....	12
Art. 27 – norme transitorie finali.....	12
Art. 28 – trattamento dei dati personali.....	13

Nel presente capitolato d'appalto, le parti contraenti verranno d'ora in poi denominate per brevità come segue:

Amministrazione di Sedilo  
Affidatario del presente appalto

*Committente*  
*Appaltatore*

## **Art. 1 – oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia continuativo, integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento degli edifici sede di uffici e/o altri locali di competenza comunale elencati all'art. 4.

Il Committente si riserva la facoltà di modificare l'entità e la frequenza di pulizia degli edifici qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:

- estendere il servizio di pulizia anche in locali ed edifici non contemplati dal presente capitolato;
- variare la destinazione d'uso dei locali;
- revocare temporaneamente o definitivamente i servizi di pulizia di alcuni locali inclusi nell'appalto;

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza, e dagli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia anche se soci di cooperative.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 recante "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", per tutta la durata del contratto le condizioni di fornitura dovranno tassativamente essere non peggiorative rispetto ad analoghe condizioni di fornitura disponibili con Convenzioni Consip o altre centrali di committenza regionali.

## **Art. 2 – quadro economico**

L'importo dell'affidamento per la durata di anni tre è pari ad euro € 39.467,56, di cui euro € 1.045,04 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA secondo l'aliquota vigente al momento della fatturazione.

## **Art. 3 – condizioni per l'affidamento**

L'appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione a SardegnaCat con abilitazione alla categoria merceologica AL23AC – servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio;
- non essere in una delle condizioni di esclusione previste dall'art 80 del D. Lgs. 50/2016;
- assenza di cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia.

## **Art. 4 – locali oggetto dell'appalto**

### **a) uffici**

- Municipio stabile n° 1 ovest (Piazza San Giovanni Battista snc) – intero edificio (m<sup>2</sup>

426, di cui m<sup>2</sup> 27,06 per n. 2 servizi igienici);

- Municipio stabile n° 2 est (Piazza della Liberazione snc) – Uffici piano terra e servizi, Uffici primo piano e servizi, sala servizi educativi (m<sup>2</sup> 350,67 di cui m<sup>2</sup> 27,97 per n. 2 servizi igienici);

#### **b) sedi culturali**

- Biblioteca Comunale “Anna Frank” di Piazza Spano (m<sup>2</sup> 184, di cui m<sup>2</sup> 23,57 per n. 1 servizi igienici);

#### **c) altri locali**

- Aula Consiliare di Piazza della liberazione (m<sup>2</sup> 91, di cui m<sup>2</sup> 5,53 per n. 1 servizi igienici);
- Sa Prima Ighina in Piazza San Giovanni Battista (m<sup>2</sup> 270 di cui m<sup>2</sup> 20 per n. 1 servizi igienici);
- Scuola civica di musica di Piazza Spano a fianco della Biblioteca (m<sup>2</sup> 70);
- Museo del Territorio di Viale Martiri della Libertà (m<sup>2</sup> 200 di cui m<sup>2</sup> 20 per n. 1 servizi igienici);

### **Art. 5 – caratteristiche degli interventi**

Le operazioni di pulizia riportate dal presente Capitolato sono così dettagliate:

#### **a) interventi di pulizia ordinaria**

##### **a.1 periodicità**

1. locali di cui all’art. 4 lett. **a**: tre giorni alla settimana;
2. locali di cui all’art. 4 lett. **b**: due giorni a settimana;
3. locali di cui all’art. 4 lett. **c**: su richiesta specifica dell’appaltatore:
  1. Aula consiliare ogni due settimane;
  2. Sa Prima Ighina: ogni due settimane;
  3. Scuola civica di musica: ogni due settimane;
  4. Museo del territorio: un giorno al mese;

##### **a.2 dettaglio degli interventi**

- a) svuotamento, pulizia e riposizionamento di tutti i cestini, contenitori porta carta e contenitori porta rifiuti;
- b) trasporto e sistemazione dei rifiuti negli appositi sacchi e/o contenitori per la raccolta differenziata posizionati all’esterno degli edifici;
- c) lavaggio, disincrostazione e disinfezione dei servizi igienici, inclusi i sanitari e i relativi pavimenti e pareti lavabili. Al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni di virus, batteri o altri agenti patogeni, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone, con pro-

dotti sanificanti per garantire la massima igiene dei locali. Dopo l'uso, tutto il materiale deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto.

- d) sistemazione, negli appositi contenitori dei servizi igienici, della carta igienica, sapone per mani, carta asciugamani;
- e) spazzatura e lavaggio di anditi, corridoi e scale;
- f) pulizia di bacheche, arredi e accessori vari collocati lungo i corridoi e atri dell'edificio e pulizia della segnaletica interna;
- g) spazzatura e lavaggio dei pavimenti degli uffici e altre stanze all'interno dell'edificio;
- h) spolveratura e pulizia con panni trattati con prodotti igienizzanti di porte e arredi, monitor e di tutte le superficie orizzontali e verticali quali scrivanie, tavoli e scaffali (avendo cura di ricollocare eventuali libri, fogli e faldoni nella posizione precedente);
- i) pulizia accurata di sedie e relativi braccioli;
- j) pulizia di computer, tastiere, mouse, monitor, stampanti, telefoni e fotocopiatori, *esclusivamente con prodotti e sistemi tali da non danneggiarli*;
- k) igienizzazione dei corrimano e delle maniglie;
- l) rimozione di ragnatele utilizzando appositi attrezzi con braccio telescopico;
- m) annaffiatura dei vasi di fiori e piante collocate all'interno degli edifici;
- n) battitura di tappeti all'interno e all'ingresso degli edifici;

## **b) interventi di pulizia periodica**

### **b.1 periodicità**

Municipio e biblioteca comunale: un giorno al mese.

### **b.2 dettaglio degli interventi**

- a) Lavaggio vetri delle finestre;
- b) lavaggio vetrate di ingresso;
- c) lavaggio porte degli uffici;
- d) spazzatura cortile interno del municipio.

## **Art. 6 – pulizie straordinarie (o a chiamata) e compensi**

Le pulizie straordinarie hanno ad oggetto locali e/o interventi ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.

Tali prestazioni dovranno essere richieste sulla base di idoneo preventivo onnicomprensivo di tutte le voci di costo, contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione.

Pertanto nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto per materiali ed attrezzature impiegate, salvo nel caso in cui il Committente richieda l'esecuzione delle prestazioni con utilizzo di particolari attrezzature (ponteggi, autogrù), nonché l'utilizzo di materiali specifici: in tal

caso il preventivo dovrà prevedere tali voci, preventivamente accettato dal Committente stesso.

## **Art. 7 – affidamento**

L'appalto è oggetto di affidamento diretto su SardegnaCat ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa mentre per il Committente è subordinata alle eventuali necessarie verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti.

## **Art. 8 – disciplina del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore stesso e a suo rischio.

Il servizio in oggetto è da considerarsi essenziale e pertanto non potrà essere interrotto per nessun motivo:

- in caso di mancanza di acqua per interruzione dell'erogazione o per altre cause di forza maggiore, l'appaltatore sarà tenuto all'approvvigionamento necessario per le pulizie giornaliere;
- l'appaltatore si impegna alla immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nonché a sostituire, su richiesta dell'amministrazione comunale, quegli addetti che, per qualunque ragione, non dovessero risultare idonei: le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore;

La pulizia dei locali sarà effettuata in giorni e orari concordati con il Committente. Ove sia richiesta la pulizia di locali o stanze chiusi al pubblico, il Committente consegnerà le relative chiavi agli addetti, i quali dovranno conservarle con cura, non autorizzare l'ingresso di terzi durante le operazioni di pulizia, e restituirle con le modalità e le tempistiche concordate con il Committente.

Gli addetti al servizio dovranno osservare un contegno riguroso e corretto e portare la divisa, fornita dalla ditta stessa. Il personale dovrà inoltre portare un visibile segno di riconoscimento (placca, distintivo, cartellino) recante la ragione sociale della ditta e il proprio nominativo, onde evitare che persone non autorizzate possano accedere agli uffici.

Il personale dovrà altresì usare i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalla legge, nonché i cartelli di segnalazione di pavimento bagnato; è tenuto al rispetto scrupoloso della riservatezza dei dati personali in relazione ai documenti presenti negli uffici. In particolare la società o cooperativa prescriverà ai propri dipendenti sotto pena di sanzione, di mantenere il segreto assoluto su tutto quanto visto e sentito in relazione alle attività del Committente. Inoltre, ai suddetti è fatto divieto di aprire cassette e armadi, manomettere carte e documenti eventualmente lasciati sui piani di lavoro.

L'igienizzazione, in costanza di emergenza sanitaria per COVID-19, deve essere effettuata con prodotti indicati dal Ministero della Salute. Tavoli, punti di contatto comune, maniglioni, maniglie devono essere oggetto di detersione ad umido con prodotto sanificante in ogni giorno.

ta di intervento.

L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

## **Art. 9 – osservanza delle leggi inerenti il trattamento del personale**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo.

In particolare, compensi e salari devono essere stabiliti nel rispetto delle disposizioni in materia. In ogni caso i lavoratori dovranno essere assicurati a norma di legge.

L'appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nei servizi oggetto dell'appalto ed in relazione alle specifiche categorie di appartenenza, ha l'obbligo assoluto del rispetto integrale del contratto di lavoro, compreso l'eventuale integrativo territoriale. Il comune si riserva di verificare in qualsiasi momento i rapporti contrattuali fra l'appaltatore ed i lavoratori.

In caso di inottemperanza accertata dell'autorità comunale o ad essa segnalata dell'Ispettorato del lavoro, il Comune – fatta salva la verifica circa la valutazione dei comportamenti della ditta ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai successivi artt. 13 e 14 – potrà provvedere direttamente utilizzando le residue disponibilità contrattuali o la cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento dei danni e fermo restando per il medesimo l'impegno contrattuale assunto.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela materiale dei lavoratori. Su richiesta dell'amministrazione l'appaltatore è altresì obbligato a fornire dimostrazione di avere adempiuto ai precedenti obblighi.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle risorse lavorative, vale quanto previsto dal CCNL di categoria e da altri accordi vigenti in materia. La ditta affidataria del servizio di pulizia dovrà rispondere dei danni alle persone ed alle cose che fossero causati dai propri dipendenti durante l'esecuzione dei lavori.

## **Art. 10 – materiali di consumo, prodotti e attrezzature per le pulizie**

Sono a carico dell'appaltatore tutti i materiali di consumo e gli attrezzi occorrenti per l'effettuazione della pulizia, garantendo l'uso dei materiali a norma, di prima qualità e non corrosivi. Sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scope, strofinacci, divise, DPI, pennelli, detersivi, disinfettanti, carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido e sacchetti per la raccolta dei rifiuti. I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro. Inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteg-

gere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

I prodotti di pulizia e sanificazione, nonché i prodotti ausiliari (ad es. prodotti in carta tessuto come rotoli per asciugamani, salviette monouso, carta igienica e i sacchetti porta rifiuti) dovranno inoltre essere compatibili con quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, D.M. 24.05.2012, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2012, n. 142, facente parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, c.d. PAN GPP.

Nel caso di aggiornamento delle citate direttive, l'Appaltatore dovrà adeguare i materiali di consumo senza ulteriori oneri a carico del Committente.

I prodotti devono essere conservati nelle confezioni di origine, munite delle relative etichette. Le confezioni o i contenitori di prodotti devono presentare tappo a vite o chiusura di sicurezza, non sono ammessi contenitori con tappo apribile per semplice sollevamento e non chiudibile per avvvitamento dopo l'impiego.

Qualora fosse accertata la non corrispondenza dei prodotti utilizzati con le suindicate prescrizioni, competerà all'Appaltatore provvedere a propria cura e spese al ritiro immediato dei materiali di pulizia non conformi alle indicazioni di cui sopra ed alla loro sostituzione con altri prodotti rispondenti ai requisiti richiesti, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di applicare una penale per mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali e di procedere, in caso di inerzia dell'impresa, alla sostituzione d'ufficio addebitandone le spese all'Appaltatore.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti inadatti al trattamento delle tipologie delle superfici presenti.

Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti approvati dall'Amministrazione ed utilizzati nell'appalto devono essere sempre presenti e visionabili in ciascuna struttura.

## **Art. 11 – oneri a carico del committente**

Il committente mette a disposizione gratuitamente acqua ed elettricità necessarie per l'espletamento del servizio.

## **Art. 12 – obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico ogni e qualsiasi risarcimento dovuto, senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione appaltante.

A tale riguardo l'appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa stipulata a norma di legge e per l'intera durata dell'appalto, a garanzia dei rischi di responsabilità civile per danno che potesse derivare al Committente, a terzi o cose di terzi, con massimale di € 500.000,00. La polizza dovrà essere depositata presso il Comune e menzionata nel contratto d'appalto.

L'appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti – compresi l'adozione dei piani, dei documenti, delle

nomine, l'effettuazione della formazione e tutto quant'altro richiesto dal D.Lgs. 81/2008- per garantire la completa sicurezza sul lavoro e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza il Committente da qualsiasi responsabilità. All'Amministrazione committente dovrà essere comunicato, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

### **Art. 13 – penali**

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore in modo continuo. Egli dovrà organizzare e dirigere il servizio stesso in tutti gli edifici ed aree oggetto dell'appalto, emanando al proprio personale tutte le disposizioni necessarie al fine dell'ottimizzazione del lavoro.

In caso di inosservanza, troveranno applicazione le seguenti penalità:

- omissione delle operazioni di pulizia: € 250,00;
- non corretta esecuzione delle operazioni di pulizia: € 100,00;
- mancato utilizzo dei DPI: € 200,00;
- altre inadempienze: € 100,00;

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra saranno contestati via PEC alla ditta appaltatrice, la quale potrà comunicare con lo stesso mezzo le proprie deduzioni all'amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'amministrazione, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. La ditta sarà tenuta a trattenere gli importi delle penali applicate nella successiva fattura elettronica mensile.

### **Art. 14 – condizioni dell'appalto**

L'Appaltatore con la stipula del contratto accetta:

- di aver preso visione dei locali oggetto del servizio e di essere a conoscenza del loro stato d'uso;
- di avere piena conoscenza della tipologia del servizio da eseguire;
- che il corrispettivo dell'appalto non è soggetto a rinegoziazione in caso di circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato).

Deve dimostrare altresì di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi.

## **Art. 15 – assunzione e trattamento del personale dipendente**

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 recante disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa acquisizione del DURC e previa attestazione da parte dell'Appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti Previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro i quali deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.

Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento.

Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare al Committente l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi eventuali soci-lavoratori.

Tale comunicazione dovrà essere fatta tempestivamente, anche per sostituzione temporanea di personale per ferie, malattia, ecc..

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs.vo 81/2008 e successive integrazioni ed, in particolare il disposto dell'art. 17, comma 1, lett. a, e dell'art. 18, nonché le norme in materia di igiene dei lavori di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 3030 (Serie Ordinaria – Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 102 e al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (S.O. 27 agosto 1991, n. 200).

### **Art. 16 – subappalto**

L'Appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto.

### **Art. 17 – personale responsabile dell'esecuzione del servizio**

L'Appaltatore deve individuare il Responsabile dell'esecuzione del servizio e dovrà essere comunicato al Committente prima dell'inizio dell'appalto, unitamente al recapito telefonico.

Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

### **Art. 18 – condizioni di pagamento**

L'affidamento sarà soggetto a fatturazione trimestrale posticipata.

Unitamente alla fattura, o prioritariamente all'invio della stessa, l'appaltatore trasmetterà copia del calendario degli interventi eseguiti, con indicazione degli orari e dei locali presso cui è stato prestato il servizio.

L'appaltatore dovrà emettere fattura elettronica a norma di legge, di importo pari ad un quarto dell'importo annuale dell'appalto oltre IVA, specificando il CIG del presente affidamento.

L'esecuzione di eventuali pulizie straordinarie sarà fatturata a parte, previo accompagnamento dell'attestato di regolare esecuzione.

Il pagamento delle fatture elettroniche complete e regolari, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, è effettuata, previa acquisizione della certificazione DURC, entro i termini di legge.

I pagamenti sono soggetti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

### **Art. 19 – contratto**

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione tutti i documenti richiesti, entro il termine che sarà definito dal Committente, per la stipula del contratto in forma di scrittura privata. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'IVA, saranno a carico dell'appaltatore.

## **Art. 20 – aggiornamento dei prezzi**

La revisione dei prezzi non è ammessa a norma delle leggi vigenti: i prezzi di contratto si intendono fissi ed invariabili.

## **Art. 21 – durata dell'appalto**

Il contratto ha la durata di anni tre a decorrere dalla data dell'inizio del servizio.

Nel caso in cui al termine del contratto il Committente non fosse riuscito a completare la procedura per un nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo procedimento in ogni caso, per non più di sei mesi dalla scadenza.

## **Art. 22 – recesso**

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno un mese qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzativi nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso sarà data anche opportuna informazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il Committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- 1) per motivi di pubblico interesse;
- 2) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
- 3) nell'ipotesi di cui all'art. 1 del D.L. 95/2012, qualora, durante la vigenza di un contratto validamente stipulato intervengano condizioni convenzionali (Consip o altra centrale di committenza regionale) più favorevoli rispetto a quelle contrattate.

Nei casi sopra citati al precedente periodo, nn. 1 e 2 l'Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente.

Nell'ipotesi di cui al precedente periodo n. 3, qualora, durante la vigenza di un contratto validamente stipulato intervengano condizioni convenzionali (Consip o centrale di committenza regionale) più favorevoli rispetto a quelle contrattate, l'ente appaltante provvederà a comunicare formalmente all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, il sopraggiungere di una convenzione più favorevole per l'ente unitamente alla richiesta di adeguare il contratto, quantomeno, alle condizioni migliorative sopravvenute. Ove l'appaltatore non accetti l'adeguamento, l'Ente appaltante notificherà all'appaltatore il recesso dal contratto in essere. Saranno, in ogni caso, riconosciute all'appaltatore le prestazioni già eseguite.

L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.).

## **Art. 23 – risoluzione del contratto**

Il Committente procederà alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle norme contenute nel presente capitolato o nel DUVRI;
- b) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- d) subappalto;
- e) qualora l'Appaltatore sospenda il servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, e non provveda a ripristinarlo entro dieci giorni lavorativi dall'invio della contestazione di cui all'art. 13 via PEC;
- f) violazione degli obblighi di legge in materia di tracciabilità ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

## **Art. 24 – deposito cauzionale**

A garanzia del contratto di appalto, l'impresa appaltatrice deposita una cauzione definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa nella misura del 10% dell'importo totale dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del committente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e verrà svincolata al termine del periodo contrattuale di cui al presente capitolato.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'appaltatore. Il Committente ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalle inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione in-

nanzi all'autorità competente.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dall'amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo.

### **Art. 25 – obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 26 – controversie**

Per ogni controversia giudiziaria che dovesse insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro di Oristano.

Resta inteso che l'insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare interruzione o rallentamento alcuno della prosecuzione dei lavori.

### **Art. 27 – norme transitorie finali**

Si fa specifico riferimento per le norme non previste o specificatamente indicate nel presente Capitolato speciale di appalto, alle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 28 – trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N° 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati manualmente osservando le disposizioni di cui all'art. 31. I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l'esclusione dalla procedura. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è il Comune di Sedilo.